



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 23 giugno 2015, composta da:

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Dott. Josef Hermann RÖSSLER | Presidente           |
| Dott.ssa Elena BRANDOLINI   | Consigliere relatore |
| Dott. Giampiero PIZZICONI   | Primo Referendario   |
| Dott. Tiziano TESSARO       | Primo Referendario   |
| Dott. Francesco MAFFEI      | Referendario         |
| Dott.ssa Francesca DIMITA   | Referendario         |
| Dott.ssa Daniela ALBERGHINI | Referendario         |

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d.

12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000, poi modificato, dalle stesse Sezioni, con le deliberazioni 3 luglio 2003, n. 2, e 17 dicembre 2004, n. 1, e dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione 19 giugno 2008, n. 229;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*, ed in particolare, l'art. 7, comma

8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n.9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo, dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Commissario per la provvisoria amministrazione della Provincia di Venezia (VE), con nota prot. n. 31942 del 16 aprile 2015, acquisita al prot. C.d.c. n. 2651 del 23.04.2015;

VISTA l'ordinanza n. 25/2015 con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore Cons. Elena Brandolini;

Considerato in

#### FATTO

Il Commissario per la provvisoria amministrazione della Provincia di Venezia, con la suindicata richiesta di parere, presentata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ricostruito dettagliatamente il quadro normativo che ha interessato il settore dell'organizzazione turistica della regione, evidenzia, in particolare, le disposizioni in materia di assegnazione ed inquadramento del personale ivi incardinato, all'uopo rappresentando che, a seguito del subentro delle Aziende di promozione turistica -A.p.t- alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e degli Enti provinciali del turismo (legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 -"Organizzazione turistica della Regione"), il personale allora assegnato alla neo istituita<sub>2</sub> A.p.t. dalla Giunta regionale, sulla

base della pianta organica approvata, era inquadrato nel ruolo unico del personale regionale e dipendeva, sotto il profilo gerarchico e disciplinare, dal direttore dell'Azienda di promozione turistica di assegnazione (art. 11 L.r. n. 28/1985).

In seguito, sempre con legge regionale (legge regionale 8 novembre 1988, n. 52, *"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, recante norme sull'organizzazione turistica della Regione"*), il sopra richiamato art. 11 veniva sostituito e nel testo così novellato disponeva che: *"Il personale di ciascuna azienda di promozione turistica è costituito dal personale proveniente dai soppressi enti provinciali del turismo e dalle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e da quello assegnato dalla Regione, nonché dal personale direttamente assunto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami a copertura dei posti vacanti previsti dalla rispettiva pianta organica, che individua le qualifiche funzionali e le particolari professionalità necessarie in rapporto alle esigenze turistiche della zona. I concorsi sono indetti previo nulla - osta della Giunta regionale.*

*Il personale è trasferito nel ruolo della singola azienda di promozione turistica con effetto dalla data di entrata in vigore della relativa pianta organica approvata dalla Giunta regionale, conservando il trattamento giuridico ed economico in atto. Successivamente ciascuna azienda potrà indire concorsi per la copertura dei posti vacanti.*

(....)

*Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle aziende di promozione turistica sono<sub>3</sub> equiparati a quelli dei dipendenti*

*della Regione e sono conseguentemente disciplinati dalle corrispondenti leggi regionali, con particolare riferimento all'iscrizione alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) per quanto riguarda i fini pensionistici, e l'iscrizione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) per quanto riguarda i fini previdenziali".*

Le richiamate leggi regionali nn. 28/1985 e 52/1988 venivano, quindi, soppresse dalla legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 ("*Organizzazione turistica della Regione*"), che, nel ridisciplinare la materia del turismo, sopprimeva le Aziende di promozione turistica (A.p.t.) istituendo in ciascun ambito territoriale le nuove Aziende di Promozione Turistica (APT).

Si evidenzia nella richiesta di parere che il personale delle soppresse A.p.t. veniva trasferito alle nuove ATP mantenendo l'originario inquadramento pubblicistico ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 13/1994 con equiparazione a tutti gli effetti (giuridico, economico, di previdenza e di quiescenza) al regime dei dipendenti regionali.

Seguiva, quindi, in attuazione della riforma Bassanini, la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ("*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998. n. 112*"), che sopprimeva le A.P.T. precedentemente costituite disponendo il subentro delle Province territorialmente competenti nella gestione delle attività di queste e, contestualmente, trasferiva il personale di ruolo, in servizio alla data del 31 dicembre 2001 presso le aziende soppresse, alle Province (art. 31).

Nel 2002 interveniva la legge<sub>4</sub> regionale 4 novembre 2002, n. 33

(*"Testo unico delle leggi in materia di turismo"*) che attribuiva ulteriori gravosi compiti alle Province per far fronte ai quali la Provincia di Venezia costituiva 4 società a responsabilità limitata, una per ciascun ambito territoriale in cui operavano le precedenti APT. In conseguenza, il personale di quest'ultime, dapprima trasferito alla Provincia veniva poi, previo consenso dei dipendenti, trasferito, mediante cessione di ramo d'azienda, alle 4 costituite società a responsabilità limitata.

Successivamente, le 4 società a responsabilità limitata venivano sciolte e, in luogo di esse, la Provincia di Venezia costituiva, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assieme alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia, al Comune di Concordia Sagittaria e al Comune di Cavarzere, il consorzio denominato *"Azienda di Promozione turistica di Venezia — APT"* (atto notarile del 28 ottobre 2005, registrato il 14 novembre 2005 con n. 5348) rivolto essenzialmente alla *"gestione in forma associata dei servizi e l'attuazione dei compiti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge regionale nr. 33/2002 lettere c) ed n)"* (art. 3 dello statuto di APT), al quale veniva trasferito il personale in servizio presso le 4 società a responsabilità limitata sciolte.

Il consorzio assorbiva anche il personale originariamente inquadrato come regionale e transitato nelle varie strutture succedute nel tempo ai sensi delle sopra richiamate leggi regionali.

Nel 2013, con la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, il settore veniva nuovamente ridisciplinato attribuendo parte dei servizi non più direttamente ed esclusivamente<sub>5</sub> alle Province bensì ad altri soggetti.

Conseguentemente, alla luce del mutato assetto normativo i consorziati, tra cui anche la Provincia di Venezia, che detiene una quota del 99% del consorzio APT, deliberavano, il 24 marzo 2015, lo scioglimento del predetto.

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato il Commissario per la provvisoria amministrazione della Provincia di Venezia, richiamata la deliberazione n. 4/2012 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti in materia di reinternalizzazione del personale di un organismo partecipato e precisato che:

*<il personale, selezionato con concorso pubblico, assegnato dalla Regione Veneto alle Aziende di promozione turistica ai sensi della legge regionale n. 28/1985 e, nel corso degli anni, transitato nelle diverse strutture costituite per l'esercizio delle attività turistiche, è oggi alle dipendenze del consorzio APT di Venezia;*

*- l'art. 1, comma 420, lett. c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fa divieto alla Province "di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato", mentre tale norma non estende la sua efficacia alle Città metropolitane;*  
*l'art. 1, commi 422 e 423 della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, impongono l'individuazione del personale che rimane assegnato all'ente e quello da destinare a procedure di mobilità e l'adozione di appositi piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale all'esito del riordino delle funzioni regionali previsto dall'art. 1, commi 89 e ss, della legge 7 aprile 2014 n. 56;*

*- la regione Veneto non ha ancora legiferato determinando gli esiti del predetto riordino;*

*- l'art. 23 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", così come convertito in legge n. 114/2014, ha posticipato l'istituzione della Città metropolitana di Venezia che subentrerà alla Provincia, nel 2015, alla data d'insediamento del Consiglio metropolitano>*

formulava il seguente quesito:

*<CHIEDE SE:*

- 1. il divieto di cui all'art. 1, comma 420, lett. c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, operi anche nel caso di reinternalizzazione — e non di assunzione - di personale proveniente dal ruolo unico regionale e, pertanto, di dipendenti già ricompresi nel costo consolidato della pubblica amministrazione;*
- 2. il divieto di cui all'art. 1, comma 420, lett. c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, essendo specificamente previsto per le province, in ragione dell'avviato percorso di "decostituzionalizzazione" di tali enti, possa ritenersi non applicabile alla Città metropolitana e, conseguentemente se, sin d'ora, l'attuale Provincia di Venezia possa, ed eventualmente a che condizioni, reinternalizzare il personale proveniente dal ruolo unico regionale onde deciderne la collocazione organica od in sovrannumero secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 422 e 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 nell'ambito del processo di necessaria riorganizzazione dell'ente>.*

Ritenuto in

## DIRITTO

**I.** Il parere richiesto dal Commissario per la provvisoria amministrazione della Provincia di Venezia involge l'ambito applicativo dell'art. 1, comma 420, lett. c) della legge di stabilità 2015 - che a decorrere dal 1° gennaio 2015 vieta espressamente alle Province di *"procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità"* -, in relazione:

- a) alla sua non applicabilità ai casi di reinternalizzazione di personale proveniente dal ruolo unico regionale, ossia di dipendenti pubblici già ricompresi nel costo consolidato della pubblica amministrazione;
- b) alla sua non applicabilità alla Città metropolitana a cui si collega l'ulteriore richiesta tesa espressamente a conoscere se: *<sin d'ora, l'attuale Provincia di Venezia possa, ed eventualmente a che condizioni, reinternalizzare>* il personale, selezionato con concorso pubblico, assegnato dalla Regione Veneto alle Aziende di promozione turistica ai sensi della legge regionale n. 28/1985 e, nel corso degli anni, transitato nelle diverse strutture costituite per l'esercizio delle attività turistiche, oggi alle dipendenze del consorzio APT di Venezia, al fine di deciderne *<la collocazione organica od in sovrannumero secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 422 e 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 nell'ambito del processo di necessaria riorganizzazione dell'ente>*.

**II.** Circoscritto l'oggetto della richiesta, preliminare all'esame nel merito della questione sottoposta al vaglio della Sezione è la verifica della sussistenza, in specie, dei presupposti soggettivo (ossia della

legittimazione del richiedente) e oggettivo (attinenza della materia oggetto del quesito alla contabilità pubblica, carattere generale ed astratto della questione sottoposta, non interferenza dell'attività consultiva con altre funzioni della Corte dei conti o di altre giurisdizioni) per l'ammissibilità del richiesto parere.

In relazione ai predetti presupposti si richiamano: l'atto di indirizzo approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, la deliberazione n. 5/AUT/2006 emessa dalla Sezione delle Autonomie del 10 marzo 2006 e la deliberazione n. 54/CONTR/2010 emessa dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di Controllo, intervenute sulla questione nell'esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sulla scorta dei quali ai fini dell'ammissibilità della richiesta formulata devono sussistere contestualmente le seguenti condizioni:

- 1) la richiesta deve essere formulata dall'organo politico di vertice e rappresentante legale degli Enti legittimati alla richiesta (Regione, Provincia, Comune);
- 2) il quesito deve rientrare esclusivamente nella materia della contabilità pubblica, quale definita dai sopra richiamati atti di indirizzo, che può assumere un *"ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione*

*finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli"* (Sez. Autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006) e non può ampliarsi a tal punto da ricomprendere qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio (SS.RR. deliberazione n. 54/CONTR/2010);

- 3) il quesito deve avere rilevanza generale, non deve implicare valutazioni di comportamenti amministrativi o di fatti già compiuti né di provvedimenti formalmente adottati ma non ancora eseguiti, non deve creare commistioni con le altre funzioni intestate alla Corte e non deve riguardare indagini in corso della Procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa. Costituisce, infatti, *ius receptum* il principio secondo il quale la richiesta di parere, pur essendo senz'altro di norma originata da un'esigenza gestionale dell'Amministrazione, debba essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica, che poi spetterà all'Amministrazione applicare al caso di specie, non potendo, al contrario, essere rivolta a conseguire indicazioni concrete per una specifica e puntuale attività gestionale. Ciò in quanto è da escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta<sup>10</sup> attività gestionale ed

amministrativa dell'Ente posto che questa ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge. In sostanza, in termini di ammissibilità dell'esercizio della funzione consultiva, il parere non deve dare soluzioni alle scelte operative discrezionali dell'ente, ovvero determinare una sorta di inammissibile sindacato su un'attività amministrativa *in fieri*, ma individuare o chiarire regole di contabilità pubblica (cfr., *ex multis*, Sezione Lombardia n. 78/2015, Sezione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, n. 3/2015).

**II.1.** Alla stregua dei sopraindicati criteri la Sezione ritiene che in specie, sussista il requisito soggettivo di ammissibilità in quanto la richiesta anche se a firma del Commissario Straordinario dell'Ente è stata, comunque, inoltrata dal soggetto titolare *ex lege* della rappresentanza istituzionale dell'Ente stesso.

**II.2.** Ritiene, altresì, che la problematica sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica poichè la stessa verte sull'interpretazione di disposizioni di legge che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, impongono alle pubbliche amministrazioni misure di contenimento della spesa (cfr. in proposito, Corte cost. 108/2011; 148/2012; 161/2012).

Tuttavia, quanto alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva di cui *sub* punto 3), la Sezione ritiene che la richiesta di parere si presenti piuttosto puntuale e concreta involgendo anche scelte gestionali, in particolar modo laddove si chiede se *<sin d'ora, l'attuale Provincia di Venezia possa, ed eventualmente a che condizioni, reinternalizzare>* il personale di che trattasi al fine di *<deciderne la collocazione organica od in<sub>11</sub> sovrannumero nell'ambito del*

*processo di necessaria riorganizzazione dell'ente> e, di conseguenza, in relazione a tale aspetto la richiesta di parere deve essere dichiarata inammissibile per mancanza del presupposto della generalità e dell'astrattezza.*

Nel complesso, quindi, la Sezione ritiene che la richiesta di parere possa essere considerata ammissibile solo ed esclusivamente nei limiti in cui possono essere indicati principi interpretativi utilizzabili anche da parte di altri enti, qualora insorgesse la medesima questione interpretativa, in altri termini: limitatamente alle difficoltà interpretative, sotto il profilo letterale, sistematico e logico, direttamente ed esclusivamente connesse alla portata applicativa dell'art. 1, comma 420, lett.c) della legge di stabilità 2015.

**III.** Nel merito, si premette che esula dalla funzione consultiva di questa Corte la puntuale sussunzione qualificatoria dello stato giuridico del personale di che trattasi, in quanto siffatta operazione interpretativa imporrebbe ex se l'esame fattuale/documentale della singola fattispecie concreta che, come sopra ricordato, è rimessa ai competenti organi dell'ente, ferme le conseguenti responsabilità.

Per completezza, comunque, si rinvia ai contenuti della delibera n. 9/2015 della Sezione delle Autonomie in relazione alle problematiche generali dell'estensione nei confronti dei consorzi delle norme sulla mobilità vigenti nel pubblico impiego (art. 30, d.lgs. n. 165/2001). In specie, infatti, detto personale, in origine inquadrato come regionale, è transitato nelle varie strutture create con normazione regionale, quindi trasferito alla Provincia e da <sup>12</sup> questa, successivamente,

trasferito, mediante cessione di ramo d'azienda e previo consenso del medesimo personale, a società a responsabilità limitata ed, infine, allo scioglimento di queste ultime, transitato nel Consorzio, costituito ai sensi dell'art. 31 del TUEL dalla Provincia di Venezia, dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia e dai Comuni di Concordia Sagittaria e di Cavarzere, di cui gli enti consorziati hanno deliberato, in data 24 marzo 2015, lo scioglimento. Come precisato dall'Amministrazione richiedente, detto personale è *<oggi alle dipendenze del consorzio APT di Venezia>*.

**III.1.** Nello specifico dei quesiti posti, va sottolineato che l'art. 1, comma 420, della legge n. 190 del 2014 vieta espressamente alle Province delle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di *<(....) b) procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità; c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità; d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con*

*modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni>.*

La *ratio* della norma va letta unitamente alle successive disposizioni (commi da 421 a 427) finalizzate alla rimodulazione organizzativa delle Province e delle Città metropolitane (i c.d. enti di area vasta interessati dal processo riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56) attraverso una rideterminazione delle dotazioni organiche e la ricollocazione, mediante mobilità, del personale risultato in soprannumero. Al riassorbimento del personale in mobilità sono destinate le previsioni dei commi 424 e 425 atte a creazione un canale privilegiato per il ricollocamento del personale soprannumerario provinciale che introduce (per gli enti locali) una disciplina particolare delle assunzioni a tempo indeterminato, derogatoria, per gli anni 2015 e 2016 di quella generale, al fine di dare una risposta alla specifica e temporanea esigenza di riassorbimento del predetto personale soprannumerario.

Detta disposizione, pertanto, non è inquadrabile nell'ambito dell'ordinario limite di spesa di personale al quale un ente locale è sottoposto, bensì quale limitazione dettata in previsione della razionalizzazione e riduzione delle Province. Essa, infatti, esula da motivazioni strettamente finanziarie per collocarsi su un piano di razionalità organizzativa: nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province, il Legislatore ha, infatti, ritenuto doveroso cristallizzare la struttura burocratica (nel comparto risorse umane) dello stesso anticipando, attraverso il predetto divieto assoluto, la stessa

condizione di impossibilità di fatto all'assunzione che deriverebbe dall'eventuale estinzione dell'ente (in termini: Sezione delle Autonomie deliberazione n. 25 del 29 ottobre 2013, in relazione all'analogo divieto posto dall'art. 16, comma 9, del D.L. n. 95/2012).

Ne consegue che l'eventuale incremento del personale delle Amministrazioni provinciali, a qualsiasi titolo, collide con l'impianto normativo sopra delineato.

Quanto alla città metropolitana, la stessa è oggetto del successivo comma 421 il quale ha disposto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015 (01.01.2015), la dotazione organica delle Città metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto ordinario è stabilita in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta, rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le Province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Come opportunamente evidenziato dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte (deliberazione n.19 /SEZAUT/2015/QMIG) *<effetto di tale riduzione è l'emersione di personale soprannumerario da ricollocare presso le regioni e gli enti locali utilizzando le risorse indicate dalla norma>*.

Quanto al divieto di assunzione, il <sup>15</sup>disposto normativo (comma 421)

lo reitera espressamente stabilendo che: *"Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo"*

**III.2.1.** Va, da ultimo, precisato che, ove sia giuridicamente consentita, la possibilità di reintegrare nei ruoli o nelle mansioni il personale pubblico già in servizio presso l'ente e trasferito alla società per effetto della esternalizzazione del servizio o della funzione (personale che, transitando dai ruoli dell'ente locale, si presume sia stato assunto nel rispetto delle procedure selettive pubbliche previste dalla legge per l'instaurazione del rapporto di pubblico impiego e la condizione di dipendente pubblico nel frattempo non sia venuta meno) presuppone che l'Ente reinternalizzi, cioè riporti nel proprio interno, un servizio precedentemente affidato all'esterno - ipotesi ben diversa dal caso in esame in cui i servizi esternalizzati sono stati ridisciplinati dalla normativa regionale (L.R. 14 giugno 2013, n. 11) che li ha attribuiti ad altri soggetti e non più direttamente ed esclusivamente alle Province - e tale operazione impone al medesimo, comunque, il rispetto delle norme introdotte dal legislatore statale in materia di contenimento della spesa per il personale *<trattandosi di disposizioni, di natura cogente, che rispondono a imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica per ragioni di coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto di rigidi obblighi comunitari>* (Corte dei conti, SS.RR in sede di controllo, deliberazioni n. 3/2012 e n. 4/2012).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo<sub>16</sub> per il Veneto, dichiarata la parziale

ammissibilità del parere, lo rende nei termini di cui in motivazione.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Commissario per la provvisoria amministrazione della Provincia di Venezia.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 23 giugno 2015.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

F.to Dott.ssa Elena Brandolini

F.to Dott. Josef Hermann Rössler

Depositato in Segreteria il 7 agosto 2015.

IL DIRETTORE DI SEGreteria

F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese